

REGIONE PIEMONTE BU52 24/12/2020

Unione montana Gran Paradiso - Locana (Torino)
Statuto Unione Montana Gran Paradiso revisionato

Allegato

INDICE

TITOLO I PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'unione	Pag. 3
Art. 1-bis Compiti dell'Unione montana	Pag. 3
Art. 1-ter Adesione di nuovi Comuni	Pag. 4
Art. 2 Denominazione, sede e stemma	Pag. 4
Art. 3 Principi della partecipazione	Pag. 4
Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi	Pag. 5

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 Organi di governo dell'Unione	Pag. 5
Art. 6 Composizione del Consiglio	Pag. 6
Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio	Pag. 6
Art. 8 Competenze del Consiglio	Pag. 7
Art. 9 Funzionamento del Consiglio	Pag. 7
Art. 10 Status dei Consiglieri	Pag. 7
Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità	Pag. 7
Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri	Pag. 8
Art. 13 Commissioni Consiliari	Pag. 8
Art. 14 Elezione del Presidente	Pag. 8
Art. 15 Competenze del Presidente	Pag. 9
Art. 16 Cessazione dalla carica	Pag. 9
Art. 17 Composizione ed elezione della Giunta	Pag. 9
Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta	Pag. 10

TITOLO III ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 Principi generali	Pag. 10
Art. 20 Regolamento di organizzazione e dotazione organica	Pag. 11

TITOLO IV ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 21 Principi generali	Pag. 11
Art. 22 Finanze dell'Unione	Pag. 11
Art. 23 Bilancio e programmazione finanziaria	Pag. 12
Art. 24 Sistema integrato di controlli interni	Pag. 12
Art. 25 Rendiconto di gestione	Pag. 12
Art. 26 Revisore dei conti	Pag. 13
Art. 27 Servizio di tesoreria	Pag. 13
Art. 28 Patrimonio	Pag. 13

TITOLO V DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 29 Durata dell'Unione	Pag. 13
----------------------------	---------

Art. 30 Recesso del Comune	Pag. 14
Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso	Pag. 14
Art. 32 Scioglimento dell'Unione	Pag. 14

TITOLO VI MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33 Modifiche statutarie	Pag. 15
-------------------------------------	----------------

TITOLO VII NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 Atti regolamentari	Pag. 15
Art. 35 Rinvio	Pag. 15
Art. 36 Entrata in vigore	Pag. 15

TITOLO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione

1. I Comuni di Alpette, Locana, Ribordone e Sparone costituiscono, in qualità di “Enti Fondatori”, ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e degli articoli 12 e 13 della legge regionale 11/2012, una Unione montana di Comuni – di seguito indicata per brevità Unione montana o Unione - secondo le norme del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi.

2. L'Unione montana, è un ente locale dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione montana costituisce ambito territoriale ottimale per l'esercizio associato delle funzioni e servizi che i Comuni le conferiscono atteso che la titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli Comuni in conformità alle vigenti leggi in materia.

4. Ai sensi del precedente comma 3 l'Unione montana può esercitare a seguito di conferimento da parte dei Comuni:

- le funzioni fondamentali dei Comuni così come individuate dalla legislazione nazionale;
- le specifiche competenze di tutela e promozione della montagna attribuite, in qualità di agenzia di sviluppo, in attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 44, comma secondo della Costituzione e della normativa in favore dei territori montani;
- le funzioni relative agli interventi speciali per la montagna;
- le altre funzioni ed i servizi ad essa conferite dai Comuni;
- le funzioni già attribuite alle Comunità montane e ad essa conferite dai Comuni;

5. L'Unione può altresì esercitare le ulteriori funzioni che le vengano conferite dallo Stato, dalla Regione e dalla Città Metropolitana.

6. Coerentemente con l'esercizio delle funzioni e dei servizi di cui al comma 4, l'Unione persegue lo scopo di:

- garantire l'efficacia, l'efficienza e l'economicità della propria azione
- promuovere lo sviluppo socio-economico e la tutela del proprio territorio
- cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;
- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalla disciolta Comunità Montana;

Art. 1-bis Compiti dell'Unione montana

1. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali e l'armonizzazione degli atti normativi comunali (Statuto e Regolamenti).

2. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla responsabilità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di una adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.

Art. 1-ter Adesione di nuovi Comuni

1. All'Unione montana possono aderire altri Comuni, che ne condividano le finalità e posseggano i requisiti imposti dalla legge. L'adesione all'Unione montana è deliberata dal Consiglio dell'Unione e dal Consiglio del Comune aderente, con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie; con le stesse modalità è approvato, dai suddetti organi, l'aggiornamento dello Statuto dell'Unione. Nei 30 giorni, successivi all'avvenuta comunicazione, ai Presidenti dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti, della istanza di adesione di un nuovo membro, ciascun Consiglio Comunale può esprimere, a maggioranza assoluta dei propri componenti, il dissenso all'ingresso di un nuovo componente. Qualora un Consiglio Comunale, esprima, in tal modo, il proprio dissenso, la proposta di nuova ammissione non è procedibile. Qualora i Consigli comunali non dovessero pronunciarsi nel termine sopradetto, il consenso si intende acquisito.

2. L'adesione deve prevedere una congrua remunerazione dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio delle funzioni e dei servizi ed ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.

Art. 2 Denominazione, sede e stemma

1. L'Unione assume la denominazione di "Unione Montana Gran Paradiso".

2. La sede istituzionale dell'Unione montana è collocata nel territorio del Comune di Locana; le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono, di norma, nella predetta sede.

3. Il Consiglio dell'Unione può, con deliberazione da adottarsi a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti assegnati, disporre il trasferimento e/o la modifica della sede istituzionale.

4. Ai fini del rispetto del principio del decentramento amministrativo, nell'ambito del territorio dell'Unione montana possono essere costituiti "Uffici distaccati", individuati dalla Giunta dell'Unione.

5. L'Unione montana può dotarsi, con Deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma. Il Regolamento sul funzionamento del Consiglio disciplina le modalità di riproduzione ed uso dello stemma e modifiche in occasione di eventuali nuove adesioni

Art. 3 Principi della partecipazione

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative e garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare Associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da specifico Regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

Art. 4 Disposizioni per l'esercizio in forma associata delle funzioni e dei servizi

1. Lo svolgimento delle funzioni e dei servizi affidati dai Comuni all'Unione, è disciplinato da apposito regolamento approvato, su proposta dell'organo esecutivo, dal Consiglio dell'Unione con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri votanti, fatto salvo il numero legale per rendere valida la seduta.

2. Il regolamento disciplina, in particolare, le modalità di esercizio delle funzioni e dei servizi ed i criteri di riparto delle spese, tenendo conto sia di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi, che di quelle relative alla parte di spese generali di funzionamento dell'Unione.

2bis. Il regolamento deve prevedere le modalità, ai fini di un effettivo esercizio delle funzioni e dei servizi comunali, concernenti il trasferimento delle risorse umane, garantendo i livelli occupazionali, nonché patrimoniali e finanziarie.

3. Le funzioni ed i servizi conferiti dai Comuni all'Unione, contestualmente all'istituzione dell'Unione stessa, sono individuati nell'allegato sotto lett. A) al presente Statuto.

4. Il conferimento di ulteriori funzioni e servizi rispetto a quelli contenuti nell'allegato sotto lett. A) al presente Statuto, si perfeziona con l'approvazione, a maggioranza semplice, da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti e, subito dopo, dal Consiglio dell'Unione, di specifico atto deliberativo avente ad oggetto "l'Accordo fra Pubbliche Amministrazioni di cui agli artt. 11 e 15 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni".

5. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche per conto di Comuni non partecipanti all'Unione, previa stipula con gli stessi di una Convenzione ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n. 267/2000.

5bis. La Convenzione di cui al precedente comma 5, da sottoscrivere formalmente, deve, in ogni caso, prevedere:

- il contenuto della funzione o del servizio conferito;
- i criteri relativi ai rapporti finanziari tra gli enti;
- le modalità concernenti i trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
- l'eventuale durata, nel caso in cui la durata medesima non coincida con quella dell'Unione;
- le modalità di recesso.

Contestualmente all'approvazione dello schema di Convenzione, il Consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà comunque essere motivata.

TITOLO II

ORGANI DI GOVERNO

Art. 5 Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta.

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da amministratori in carica dei Comuni associati, secondo le disposizioni dei successivi articoli.

Art. 6 Composizione del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione Montana è composto da 3 consiglieri per ogni Comune.

2. Il Consiglio ha un mandato amministrativo ordinario di cinque anni.

3. Ciascun Consiglio comunale elegge, tra i propri componenti con votazione palese, a cui partecipa anche il Sindaco, i 3 rappresentanti del Comune nel Consiglio dell'Unione di cui 2 di maggioranza e 1 di minoranza. La votazione per l'elezione del rappresentante della minoranza è limitata alla sola minoranza. Tuttavia su richiesta della minoranza l'elezione del rappresentante può essere estesa a tutti i consiglieri. Per minoranza e maggioranza si fa riferimento alle liste presentate in occasione delle elezioni comunali, nel caso in cui, in un Consiglio Comunale, siano presenti soltanto consiglieri appartenenti ad un'unica lista di candidati, il Consiglio esprimerà ugualmente tre rappresentanti.

4. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 30 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo del Consiglio Comunale per qualsiasi ragione avvenuta.

5. Decorso il termine di cui al comma precedente, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, il Sindaco o proprio delegato è componente del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune.

6. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i propri rappresentanti provvedendo all'elezione dei sostituti con le modalità di cui all'art.6 comma 3.

7. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, il Comune è rappresentato dal Commissario.

8. Nei casi in cui la rappresentanza di uno o più comuni sia ridotta al solo commissario prefettizio e straordinario, il computo dei componenti dell'Assemblea, al fine di determinare i quorum per rendere le adunanze valide e computare i voti al fine di raggiungere le maggioranze qualificate necessarie per disposizioni di legge o statuto, viene ridotto nella misura del numero dei componenti temporaneamente non espressi dai comuni. Parimenti, in caso di rinnovo di uno o più consigli che, alla scadenza di cui al comma IV, non abbiano ancora espresso i propri rappresentanti, o di revoca o decadenza degli stessi senza che

ne sia determinata la sostituzione, al fine di garantire la continuità amministrativa e di adottare atti urgenti e improrogabili, il computo di cui sopra non terrà conto del numero dei rappresentanti temporaneamente non eletti.

9. In sede di prima costituzione del Consiglio dell'Unione i consiglieri devono essere eletti non oltre 30 giorni dall'entrata in vigore del presente statuto.

Art. 7 Seduta di insediamento del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata entro e non oltre 30 giorni dal completamento delle designazioni ed è presieduta dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti che pone all'ordine del giorno la convalida degli eletti, l'elezione del Presidente e della Giunta.

La sede del Consiglio è stabilita a Locana presso la sede dell'Unione. Il Consiglio si può riunire, a rotazione, presso la sede dei singoli Comuni aderenti.

Art. 8 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, con unica votazione, in forma palese, il Presidente e nomina i componenti della Giunta, nella prima adunanza, subito dopo la convalida dei consiglieri.

2. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente Statuto.

3. Il Consiglio, al fine di perseguire le finalità di promozione dello sviluppo socio-economico e di tutela del proprio territorio, adotta ad inizio mandato, su proposta della Giunta, uno specifico documento programmatico inerente l'attività dell'Unione denominato "Piano di mandato politico-amministrativo".

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 9 Funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente almeno quattro volte l'anno. Il Consiglio è altresì convocato quando ne facciano richiesta un terzo dei Consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il regolamento che disciplina la propria organizzazione e funzionamento. Con la stessa maggioranza il Consiglio provvede alle eventuali modificazioni.

Art. 10 Status dei Consiglieri

1. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge. Si applicano ai Consiglieri dell'Unione le norme del capo secondo D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., in quanto compatibili.

2. I Consiglieri hanno il diritto di presentare interrogazioni, mozioni, interpellanze e altri diritti di iniziativa nei confronti della Giunta, del Presidente e degli Assessori con le modalità previste dal regolamento adottato dal Consiglio.

3. I Consiglieri sono tenuti a partecipare alle sedute del Consiglio e delle Commissioni di cui fanno parte.

4. Per i Consiglieri che non intervengono alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificati motivi, il Presidente dell'Unione avvia, con la contestazione delle assenze, il procedimento di decadenza, disciplinato dalle disposizioni del regolamento del consiglio.

Art. 11 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica non appena è efficace la deliberazione del Consiglio comunale che li elegge.

2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio comunale del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, o il caso di sostituzione del rappresentante da parte del Consiglio comunale di appartenenza.

3. I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto decadono dalla data di insediamento del Commissario. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto il rappresentante comunale negli organi dell'Unione.

Art. 12 Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
- c) revoca;
- d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio

3. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro 60 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6 c. 6 del presente statuto.

Art. 13 Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni può avvalersi di Commissioni consiliari composte da Consiglieri dell'Unione e disciplinate dal regolamento di cui all'art. 9 comma 2 del presente Statuto.

Art. 14 Elezione del Presidente e della Giunta

1. Il Presidente dell'Unione è eletto congiuntamente agli Assessori della Giunta dal Consiglio tra i propri membri e deve ricoprire la carica di Sindaco presso uno dei Comuni aderenti all'Unione.

2. L'elezione del Presidente e contestualmente della Giunta avviene con votazione palese, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati. Nel caso non si raggiunga la maggioranza predetta, si procede alla indizione di tre successive votazioni da tenersi in distinte sedute e comunque entro sessanta giorni dalla convalida dei consiglieri. Qualora in nessuna di esse si raggiunga la maggioranza richiesta il Consiglio è sciolto secondo le procedure previste dall'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000. La durata del Presidente e della Giunta è di 30 mesi rinnovabili con votazione palese.

Art. 15 Competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione è il legale rappresentante dell'ente, assicura l'unità dell'attività politico-amministrativa, anche tramite il coordinamento dell'attività degli organi collegiali e dei componenti della Giunta, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici nonché all'esecuzione degli atti, sovrintende altresì all'espletamento delle funzioni attribuitegli dallo statuto e dai regolamenti.

2. Nell'esercizio delle competenze indicate nel primo comma, il Presidente, in particolare:

- a) rappresenta l'Unione in tutti i rapporti e le sedi istituzionali e sociali competenti;
- b) firma tutti gli atti, ove tale potere non sia attribuito ad altri dalla legge o dallo Statuto, nell'interesse dell'Unione
- c) convoca e presiede la Giunta, fissando l'ordine del giorno;
- d) convoca e presiede il Consiglio fissando l'ordine del giorno
- e) firma i verbali e le deliberazioni della Giunta e del Consiglio congiuntamente al segretario verbalizzante;
- f) impartisce ai componenti della Giunta le direttive politiche e amministrative relative all'indirizzo generale;
- g) coordina e stimola l'attività dei singoli componenti della Giunta; viene da questi informato di ogni iniziativa che influisca sull'indirizzo politico amministrativo dell'Unione; può in ogni momento sospendere l'esecuzione di atti dei componenti della Giunta da lui incaricati per sottoporli all'esame della Giunta;
- h) svolge attività propulsiva nei confronti degli uffici e dei servizi, impartendo direttive, indicando obiettivi e attività necessarie per la realizzazione dei programmi dell'ente, anche sulla base delle indicazioni della Giunta;
- i) riceve le interrogazioni, le interpellanze, le mozioni, le istanze, le proposte e le petizioni da sottoporre al Consiglio;

Art. 16 Cessazione dalla carica

1. Oltre che per la perdita della carica di Sindaco, il Presidente cessa dalla carica per morte, dimissioni o sopravvenute cause di incompatibilità. Le dimissioni sono immediatamente efficaci.

2. Il Presidente cessa altresì dalla carica in caso di approvazione da parte del Consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due

terzi dei consiglieri, escluso il Presidente, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

3. La cessazione, per qualsiasi motivo dalla carica di Presidente, non determina lo scioglimento degli altri Organi di Governo che rimangono pienamente operativi.

4. Il Vice presidente, in caso di cessazione di cui al comma 3, convoca il Consiglio entro 30 giorni per procedere alla elezione del nuovo Presidente con le modalità di cui all'art.14.

Art. 17 Composizione della Giunta

1. La Giunta è l'organo esecutivo dell'Unione, essa è composta, compreso il Presidente, da tanti membri quanti sono i Comuni aderenti. I membri devono ricoprire la carica di Sindaco o Assessore nei Comuni associati. Tutti i Comuni aderenti devono essere rappresentati nella Giunta.

Art. 18 Funzionamento e competenze della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso.

2. La Giunta, in particolare, provvede:

- ad adottare tutti gli atti di amministrazione che non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze, previste dallo Statuto, del Presidente;
- ad adottare eventualmente, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio entro i termini previsti dalla legge;
- ad approvare le convenzioni con altri Enti pubblici che non siano riservate alla competenza del Consiglio;
- a dare attuazione agli indirizzi del Consiglio;
- ad esercitare tutte le altre funzioni attribuitegli dallo Statuto e dai regolamenti;
- ad approvare il Regolamento degli uffici e dei servizi.

3. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

4. La Giunta può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento.

5. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti e con votazione palese, fatti salvi i casi in cui la legge o i regolamenti prevedano la votazione segreta.

TITOLO III

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19 Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.
2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.
3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello della sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.
4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti i dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.
5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 20 Regolamento di organizzazione e dotazione organica

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla Giunta nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.
2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità.
3. In sede di prima attuazione del presente statuto, nel regolamento di organizzazione sono altresì individuate le dotazioni organiche necessarie all'espletamento delle funzioni e dei servizi effettivamente esercitati, nei limiti delle capacità di bilancio dell'unione.
4. La dotazione organica dell'Unione prevede la qualifica di Segretario, quale coordinatore dell'organizzazione dell'ente.
5. In sede di prima applicazione del presente Statuto la funzione di segretario dell'unione può essere svolta dal segretario-direttore della Comunità montana preesistente.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art. 21 Principi generali

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.
2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art. 22 Finanze dell'Unione

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. In particolare all'Unione competono le entrate derivanti da:
 - fondo regionale per la montagna di cui all'articolo 50 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16;
 - fondi assegnati ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 per le attività di difesa e tutela dell'assetto idrogeologico del territorio montano;
 - tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
 - trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
 - trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
 - contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
 - contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
 - trasferimenti della Regione e della Città Metropolitana per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
 - trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
 - rendite patrimoniali;
 - accensione di prestiti;
 - prestazioni per conto di terzi;
 - altri proventi o erogazioni.

Art. 23 Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.
2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario e, comunque, secondo la normativa vigente tempo per tempo.
3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale e dagli altri documenti previsti dalla vigente normativa.

Art. 24 Sistema integrato di controlli interni

1. L'Unione si dota di un sistema integrato di controlli interni così articolato:
 - a) controllo di regolarità amministrativa e contabile;
 - b) controllo di gestione;
 - c) controllo degli equilibri finanziari.
2. Il sistema integrato dei controlli interni si svolge secondo le modalità stabilite nell'apposito regolamento previsto dalla normativa vigente.

Art. 25 Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.
2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali dell'Unione.

Art. 26 Revisore dei conti

1. Il Revisore è nominato dal Consiglio dell'Unione secondo le procedure previste dalla normativa vigente al momento dell'elezione e/o dell'eventuale sostituzione.
2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.
3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'Unione.
4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti comunque connessi alla sfera delle sue competenze.
5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale e/o dall'Albo tenuto dal Ministero dell'Interno, è causa di decadenza.
6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 27 Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.
2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 28 Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili della preesistente Comunità montana Valli Orco e Soana, alla quale l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 11/2012;
- b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;
- c) dalle partecipazioni societarie;
- d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

TITOLO V

DURATA, RECESSO E SCIoglimento

Art. 29 Durata dell'Unione

1. L'Unione ha durata decennale a decorrere dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo, salvo il diritto di recesso del singolo Comune ed i casi di scioglimento anticipato. E' prorogabile per 10 anni su richiesta e dei singoli Comuni aderenti

Art. 30 Recesso del Comune

1. Ciascun Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente.

2. La deliberazione di recesso va assunta dal Consiglio comunale del Comune recedente con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

2bis. Il Consiglio dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla scorta di una opportuna valutazione organizzativa dei servizi e delle funzioni da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale conferito all'Unione dal Comune recedente, debba essere riassegnato al Comune stesso oppure che il recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'Unione debba affrontare al primo anno di efficacia dal recesso, supportati da idonea documentazione contabile giustificativa.

3. La deliberazione di recesso è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti ed alla Regione.

Art. 31 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso deve essere deliberato entro il 30 giugno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

2. Il Comune recedente e l'Unione definiscono d'intesa gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso, applicando di norma i seguenti criteri:

- a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso, che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione.
- b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto e che è ritenuto

non indispensabile per il proseguimento dell'esercizio associato da parte dell'unione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

3. Qualora non si pervenga all'intesa, la definizione degli effetti del recesso è demandata ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominati d'intesa dalle parti.

Art. 32 Scioglimento dell'Unione

1. L'Unione si scioglie quando non sia rinnovata allo spirare del termine di durata o quando vengano meno i requisiti di legge previsti per la sua costituzione.

2. I Comuni facenti parte dell'Unione al momento del suo scioglimento, definiscono d'intesa tra loro gli effetti del recesso relativamente al patrimonio ed ai rapporti giuridici in corso.

TITOLO VI

MODIFICHE STATUTARIE

Art. 33 Modifiche statutarie

1. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ai singoli Comuni aderenti tramite apposita delibera di indirizzo politico programmatico sia all'Unione Montana.

2. Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio dell'Unione Montana con voto favorevole dei 2/3 dei Consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non sia stata raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni. Le modifiche sono approvate se si è ottenuto per due volte la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

3. Le modifiche statutarie entrano in vigore trenta giorni dalla pubblicazione sull'Albo pretorio dell'Unione Montana.

4. Le modifiche statutarie devono essere pubblicate sul bollettino BUR regionale

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 34 Atti regolamentari

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della preesistente Comunità montana. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

Art. 35 Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa espresso rinvio alle norme del D.Lgs.. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i..

Art. 36 Entrata in vigore

1. Il presente Statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5 del D.Lgs.. 267/2000. Il termine di trenta giorni, ivi indicato per l'entrata in vigore, decorre dall'inizio della pubblicazione dello statuto da parte del Comune che vi provvede per ultimo.

Lo Statuto dell'Unione Montana Gran Paradiso:

1. è stato approvato dal Consiglio Comunale di SPARONE con Deliberazione n. 5 del 27/03/2013, esecutiva ai sensi di legge;
2. è stato approvato dal Consiglio Comunale di LOCANA con Deliberazione n. 7 del 22/03/2013, esecutiva ai sensi di legge;
3. è stato approvato dal Consiglio Comunale di ALPETTE con Deliberazione n. 5 del 23/03/2013, esecutiva ai sensi di legge;
4. è stato approvato dal Consiglio Comunale di RIBORDONE con Deliberazione n. 11 del 23/03/2013, esecutiva ai sensi di legge;
5. è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 16 del 18/04/2013;
6. è entrato in vigore il 4 Maggio 2013 decorsi trenta giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo on line del Comune che vi ha provveduto per ultimo.

Lo Statuto dell'Unione Montana Gran Paradiso è stato modificato:

1. è stato modificato dal Consiglio Comunale di SPARONE con Deliberazione n. 23 del 28/09/2020 esecutiva ai sensi di legge;
2. è stato modificato dal Consiglio Comunale di LOCANA con Deliberazione n. 19 del 12/11/2020, esecutiva ai sensi di legge;
3. è stato modificato dal Consiglio Comunale di ALPETTE con Deliberazione n. 26 del 29/09/2020 esecutiva ai sensi di legge;
4. è stato modificato dal Consiglio Comunale di RIBORDONE con Deliberazione n. 30 del 25/09/2020, esecutiva ai sensi di legge;
5. è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. del ;
6. è entrato in vigore il 10/12/2020 decorsi trenta giorni dall'inizio della pubblicazione all'Albo on line del Comune che vi ha provveduto per ultimo.